

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione Lavoro

15649

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, 1 Sezione Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del dr. SALVATORE CIRIGNOTTA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 204442 del Ruolo Affari Contenziosi Civili dell' anno 2006

TRA

VIDEOREGIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

Rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv. ti Daniele Valentini e Anna Lisa Renda e con essi elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucio Afranio 23, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Pastore Stocchi

OPPONENTE

E

I.N.P.G.I. ( Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" ) in persona del legale rappresentante pro tempore,

Rappresentato e difeso, giusta procura a margine del decreto ingiuntivo opposto, dall'Avv. Sebastiano Cubeddu, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio legale dell'Istituto, Via Nizza 35;

OPPOSTO


Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2008 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente dispositivo:

DISPOSITIVO:

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta l'opposizione, compensa tra le parti metà delle spese di giudizio e condanna l'opponente Videoregione s.r.l. alla rifusione, in favore dell'INPGI, della restante metà, che liquida in complessivi Euro 1.340,00 di cui Euro 682,00 per onorari ed Euro 513,00 per diritti, oltre IVA e CPA se dovuti.

Roma, 13 ottobre 2008

IL GIUDICE



INPGI - Ufficio Legale



2008-15649-TL

## SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso depositato il 22.2.2006 Videoregione s.r.l. conveniva in giudizio l'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5258/05 (proc. R.G. n.257208/05) emesso dal Tribunale di Roma-Sezione Lavoro il 15.12.2005 e notificatole il 16.1.2006, con il quale, ad istanza dell'INPGI, le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 30.156,48 oltre interessi e spese legali, a titolo di contribuzioni previdenziali omesse e conseguenti sanzioni civili riferiti al giornalista professionista L. F. per il periodo settembre 1999-maggio 2002.

A sostegno dell'opposizione la predetta società esponeva che:

1) il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla base di un verbale ispettivo fondato su scarsi elementi probatori, consistenti sostanzialmente nella sola dichiarazione del F. peraltro generica e priva di individuazione del tipo di rapporto lavorativo intercorso tra le parti;

2) nella fattispecie si era avuto un rapporto di collaborazione occasionale tra la società ed il F. quale libero professionista finalizzato alla realizzazione - mai avvenuta- di un quotidiano forlivese, non vi era stato alcun contratto scritto tra le parti né continuità del rapporto o modalità di esso tipiche della subordinazione;

3) in ogni caso non era comprensibile il procedimento e le modalità di calcolo con cui l'INPGI aveva determinato le somme richieste.

Conclusivamente chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto venisse dichiarato illegittimo e per l'effetto venisse revocato, e venissero dichiarate non dovute le somme il cui pagamento era stato ingiunto col decreto stesso; in subordine chiedeva la riduzione delle somme ingiunte col decreto nella misura che risultasse provata; con vittoria di spese.

L'INPGI si costituiva ritualmente in giudizio depositando memoria difensiva con la quale, ribadita la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la società opponente ed il giornalista F., chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, in subordine, la condanna della società opponente al pagamento, in suo favore, della somma maggiore o minore di quella ingiunta, risultante dovuta; chiedeva altresì il favore delle spese.

Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, veniva interrogato liberamente il legale rappresentante di Videoregione s.r.l.; espletata prova per testi e acquisite note difensive autorizzate, all'udienza del 13.10.2008 la causa veniva decisa come da epigrafo dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione della Videoregione s.r.l. è infondata.

L'art. 38 della legge n. 416 del 1981, come da ultimo sostituito dall'art. 76, comma 1, della legge n. 388 del 2000, stabilisce che l'Inpgi gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore

dei giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

I requisiti per l'operatività della tutela previdenziale sono pertanto il possesso dello status di giornalista (professionista, pubblicista o praticante) e il carattere subordinato (e naturalmente di natura giornalistica) del rapporto di lavoro intrattenuto da tale soggetto.

Nel caso in esame, sussistono tutti i detti requisiti.

Quanto al possesso del requisito di giornalista in capo al F. (iscritto all'Albo dei giornalisti, elenco professionisti), la circostanza non è in contestazione tra le parti.

Ciò che è in contestazione, invece, è la sussistenza del secondo dei richiamati requisiti, e cioè che il F. abbia svolto, nel periodo in esame, attività giornalistica subordinata, alle dipendenze della società opponente.

Quest'ultima ha contestato la natura subordinata, escludendo la continuità del rapporto e facendo richiamo alla mancanza in concreto degli indici rivelatori della subordinazione.

Orbene, secondo consolidato principio giurisprudenziale il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato come subordinato quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di questa attività, la valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), permetta di accertare che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, per evadere richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni e non invece quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi, eseguite in autonomia e con retribuzione commisurata alla singola prestazione (cfr. ultimo, Cass. 20.8.2003, n. 12252; Cass. 18.8.2003, n. 12079; Cass. 29.11.2002, n. 16997; Cass. 26.3.2002, n. 4338).

Va poi aggiunto che il vincolo della subordinazione va concretamente apprezzato con riferimento alla specificità dell'incarico conferito. Così, in caso di prestazioni di contenuto intellettuale e creativo (quali quelle di giornalista) non si può pretendere un esercizio di un potere gerarchico che si manifesti in direttive di volta in volta preordinate alle mutevoli esigenze aziendali e in controlli sulle modalità esecutive dell'attività lavorativa (cfr. Cass. 5.5.2004, n. 8569).

A questo punto va rilevato che la natura giornalistica delle prestazioni è ammessa dalla stessa opponente (v. ricorso: *"operava come libero professionista, senza alcun compenso, per la realizzazione di un progetto di un quotidiano....Il sig. Tampellini nella qualità di direttore chiedeva al Sig. Flamigni di collaborare con Videoregione per la realizzazione di articoli giornalistici... la collaborazione prestata successivamente veniva compensata con somme determinate in base all'attività svolta dal giornalista.."*), mentre non rileva che periodi dell'attività possano non essere stati retribuiti, in quanto la

retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è fissata dall' 12 della L. n. 153/1969.

Con riguardo alla subordinazione, vanno premesse le seguenti obbiettive circostanze:

1) Con verbale di Accertamento n. 38/18 del 15 Marzo 2004 (doc. 3 dell'INPGI) gli Ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì, sulla base della documentazione esibita dall'azienda e delle dichiarazioni acquisite e dall'esame delle singole posizioni, hanno riscontrato e contestato all'azienda, tra l'altro, la seguente irregolarità (come si legge nel verbale stesso): **"L'azienda ha occupato, "in qualità di giornalista", il Sig. F. [redacted] nato a Fabriano (An) il 6/8/43, nel periodo dall'inizio di settembre 1999 alla fine di maggio 2002, provvedendo a regolarizzare la posizione lavorativa, in qualità di impiegato di redazione, solo dal 28/12/2000 all'1.10.2001- Il predetto lavoratore, regolarizzato solo nel periodo anzidetto con contratto a tempo parziale di 3 ore giornaliere e 18 ore settimanali, ha effettivamente svolto un orario di lavoro a tempo pieno pari a 7 ore e 30 minuti al giorno dal lunedì al venerdì. Per le ore di lavoro supplementare non registrate sui documenti di lavoro, nonché per quelle svolte nel periodo non regolarizzato, il predetto lavoratore è stato retribuito fuori busta, per la prima mensilità con £. 3.000.000, per la seconda con £. 1.500.000 e poi, per le restanti mensilità, con importo variabile da £. 600.000 a £. 1.000.000, sempre a titolo di acconto, indipendentemente dall'importo del prospetto paga".**

2) Conformemente a quanto accertato, gli ispettori hanno, pertanto, prescritto (pag. 3 del verbale) alla Videoregione srl:

- di provvedere a comunicare al competente Centro per l'Impiego l'esatto periodo di occupazione del F. [redacted];
- di aggiornare i libri matricola e paga;
- di versare all'INPGI i contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il giornalista professionista L. [redacted] F. [redacted].

3) Il periodo di lavoro regolarizzato (dal 28 dicembre 2000 al 1° ottobre 2001), cui fanno riferimento gli ispettori di Forlì, è stato, peraltro, determinato da altro accertamento ispettivo posto in essere dai funzionari di vigilanza dell'INPGI con verbale n. 52/2002 (doc.4 dell'INPGI), nel quale si legge: **"Dagli accertamenti ispettivi effettuati risulta che Videoregione srl ha avuto alle proprie dipendenze, dal 28/12/2000 al 1/10/2001, il giornalista professionista L. [redacted], inquadrato con la qualifica di redattore ordinario".** A seguito di tale accertamento l'opponente ha regolarizzato la posizione, versando, tuttavia, i contributi solo sulla base delle buste paga ritirate in sede di ispezione.

Alla stregua di quanto sopra, costituisce punto acclarato e fermo che per il periodo 28.12.2000/1.10.2001 il F. [redacted] abbia avuto un rapporto di natura subordinata con Videoregione srl quale redattore ordinario, e che la regolarizzazione sia avvenuta per prestazione dichiarata a part-time.

Le risultanze della espletata prova per testimoni consentono di ritenere <sup>che</sup> che non vi sia stata una sostanziale differenza tra la prestazione resa dal F. [redacted]



nel predetto periodo regolarizzato e in quella resa nel restante periodo in contestazione, e che in tutto il periodo il rapporto sia stato a tempo pieno.

Invero, Leonello Flamigni, escusso all'udienza del 28.5.07, ha riferito tra l'altro: " attualmente lavoro come giornalista professionista presso la Videoregione srl con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno" "...fui chiamato dal Sig. Tampellini (editore di Videoregione) per organizzare un quotidiano cartaceo, cosa che io feci, predisponendo una serie di numeri zero. Poiché il progetto non decollò, nel frattempo essendo io un giornalista mi occupavo di sostituire i titolari del telegiornale in caso di loro assenza. Credo di aver fatto anche dei servizi speciali Sebbene non vi fosse contratto scritto in tal senso vi era stato un accordo verbale nel senso che io dovevo essere a disposizione (ricordo bene queste parole) per l'intera giornata. Quindi mi recavo al lavoro sia di mattina che di pomeriggio ero un giornalista professionista a disposizione e quindi facevo quello che di volta in volta c'era da fare. Preciso che ero l'unico giornalista professionista per la mia anzidetta qualità e per la mia esperienza ero un punto di riferimento Per l'incarico a me attribuito mi fu assegnato come supporto un cameramen che operava per Videoregione..... Il Tampellini mi pregò di creare un televideo all'occorrenza facevo anche delle altre attività lo rispondevo al Tampellini come editore e seguivo le sue indicazioni".

Il P. .... ha poi confermato i capitoli B7) B8) e B9) ovvero:

-che il medesimo ha svolto attività giornalistica per la Videoregione srl con stabile inserimento nella struttura organizzativa e redazionale. Aveva una propria postazione di lavoro collegata al server dell'azienda con fax, pc, telefono e faceva normalmente uso dei beni strumentali messi a disposizione dall'azienda. Comunicava le assenze Tampellini;

-che lo stesso è stato accreditato come giornalista della Videoregione srl in occasione di conferenze stampa, convegni, spettacoli musicali e teatrali;

che per lo svolgimento della propria attività lavorativa in favore della società Videoregione, il Flamigni ha messo a disposizione le proprie energie lavorative soddisfacendo ogni richiesta nel rispetto dei tempi di produzione giornalistica.

Le circostanze che precedono sono state pienamente confermate dalla teste Emanuela Pinchiorri, giornalista dipendente della Videoregione srl, escussa all'udienza del 19.3.08. La stessa ha, in particolare, riferito: "Ho avuto Flamigni come collega". Ha poi confermato i capitoli B1, B2 e B3, ovvero che:

-nel periodo dedotto in giudizio, il giornalista F. ...., ha svolto per la Videoregione srl attività giornalistica, occupandosi di attualità e cultura, cronaca bianca e nera, politica ed amministrativa, riferita al territorio di competenza.

-Il giornalista ha svolto, per l'azienda, attività giornalistica per sei giorni alla settimana e per 7 ore e 30 minuti quotidiane, dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00.

-In particolare, sulla base delle direttive impartite dal direttore Tiziano Tampellini e seguendo le sue indicazioni si è occupato quotidianamente: della ricerca di materiale e notizie presso fonti istituzionali, della realizzazione di interviste e servizi per la redazione locale. Selezionava gli argomenti da trattare e realizzava i servizi (almeno uno al giorno) che andavano in onda sui notiziari televisivi (per tre volte al giorno ed in replica) ed anche nelle rubriche informative (denominate Speciale TV). Realizzava anche interviste ed interveniva

in video con i suoi servizi informativi di dieci minuti circa. Provvedeva, inoltre, alla titolazione ed al lavoro sul "desk redazionale" ed, in sostanza, si occupava della ed. cucina redazionale. Ha, inoltre, aggiunto: "...so che il Flamigni osservava come me un orario di lavoro. Io lavoravo solo di pomeriggio mentre lui mattina e pomeriggio... L'attività svolta dal Flamigni avveniva su incarico di Tampellini... Il Flamigni aveva una postazione di lavoro e osservava una presenza giornaliera... sono certa che tra i servizi in onda giornalmente, almeno uno era del Flamigni. I servizi informativi erano direttamente condotti dal Flamigni... So che il Flamigni ha partecipato a vari eventi perché inviato da Videoregione".

Appaiono ininfluenti le dichiarazioni del legale rappresentante della Videoregione Olivucci Oliviera interrogata all'udienza del 7.2.07 e del responsabile commerciale Giorgio Antonini escusso alla medesima udienza.

Il legale rappresentante ha affermato dapprima: "Escludo che il giornalista Flamigni sia stato mai dipendente della società" ma poi ha dovuto aggiungere di non ricordare che nel periodo dedotto c'era, invece, stato un contratto di lavoro subordinato part-time per il quale la società aveva versato i contributi.

Del tutto generiche risultano le dichiarazioni dell'Antonini il quale ha addotto, a giustificazione della sua non conoscenza di molte circostanze, il fatto di avere svolto esclusivamente compiti di responsabile commerciale.

Sostanzialmente il Flamigni ha lavorato come giornalista presso la sede redazionale della società opponente; insieme con il Flamigni lavoravano in redazione altri giornalisti, i quali si riunivano con l'editore; il lavoro del Flamigni si è svolto sotto il controllo e la supervisione dell'editore e sulla base di indicazioni, seppure non quotidiane o a cadenza fissa, impartite da quest'ultimo; il Flamigni aveva all'interno della redazione una sua postazione personale (con linea telefonica e computer) ed ha utilizzato mezzi e strumenti messi a disposizione della società; ha lavorato con continuità e la sua retribuzione non è stata commisurata ad articolo a comunque alle singole prestazioni rese, non sono emerse attività giornalistiche collaterali, svolte a favore di altre testate, tali da essere inconciliabili con un rapporto di natura subordinata con Teleregione s.r.l. Si noti che con recentissima Sentenza n. 22882/08 del 9 settembre 2008 la Corte di Cassazione, ripercorrendo compiutamente gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia di subordinazione nel settore giornalistico ha precisato che in tema di attività giornalistica la subordinazione non può che essere apprezzata, come più volte ribadito, avuto riguardo al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione ed alla peculiarità dell'attività cui la stessa si inserisce. Proprio in considerazione di tali mansioni, che lasciano un certo margine di autonomia e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui si inseriscono (Cass. 7494/97 e 5693/98), la subordinazione risulta attenuata. La subordinazione, infatti, non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro e che non sia impegnato in un'attività quotidiana.

Rappresentano, invece, indici rilevatori della subordinazione:

-lo svolgimento di un'attività non occasionale rivolta ad assicurare le esigenze



informative riguardanti uno specifico settore;

- la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche;
- la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. n. 6032/2006).

Del tutto generica appare la contestazione dei conteggi fatta dall'opponente, conteggi che, peraltro, sono dettagliatamente esposti nel prospetto contabile allegato al verbale di accertamento e nella specifica di credito allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.

Invero:

- il calcolo risulta eseguito con indicazione e sulla base dei minimi contrattuali del CNLG per la qualifica di redattore ordinario; detto contratto costituisce, ai sensi dell'art. 1 legge n.3 89/89 e dell'art. 2, comma 25, legge n. 549/95, il parametro di riferimento ai fini della determinazione dei minimi imponibili sui quali calcolare la contribuzione dovuta;

- gli importi dovuti sono stati suddivisi mese per mese con decorrenza, termine e sanzioni, queste ultime aggiornate al 16.11.2005;

- è stato specificato che l'addebito è stato effettuato con applicazione:

1) della circolare INPGI n. 244/1997 (ovvero secondo le norme di cui alla L. n. 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni - il coefficiente preso in considerazione è il Tasso Ufficiale di Riferimento ex art. 14 Legge n.488/98 in vigore aumentato delle maggiorazioni previste su base annua) allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. La normativa prevede che la sanzione civile totale sia richiedibile fino al massimo del 100% dei contributi; in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, è previsto altresì il pagamento di una sanzione, *una tantum*, da graduare in relazione all'entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50% ad un massimo del 100% di quanto dovuto a titolo di contributi o premi. L'assenza di qualsiasi denuncia contributiva del rapporto di lavoro di lavoro integra, senza dubbio alcuno, la fattispecie di evasione contributiva, di cui all'art. 1, comma 217 lett. b) della legge n. 662/96, con conseguente addebito sia della sanzione civile che della sanzione *una tantum* ivi indicata nel conteggio I.N.P.G.I. La legge 662/96 al comma 217 dell'art. 1, tra "omissione" (lett.a) ed "evasione" contributiva (lette) ricollega all'ipotesi più grave dell'evasione la sanzione *una tantum*. Nel caso di specie, come si osserva nella specifica di credito, la sanzione *una tantum* non è stata applicata nel periodo regolarizzato a seguito del verbale ispettivo INPGI n. 52/02 da dicembre 2000 - ottobre 2001;

2) della circolare INPGI n. 86/2001, approvata con decreto del 16.4.2002 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - che ha previsto tetti massimi delle sanzioni civili diversi rispetto a quelli della 388/00 ( il 60% e l'80% , in luogo, rispettivamente, del 40% e del 60% per il caso di omissione contributiva ed evasione contributiva).

Non si trascuri, infine, che le prestazioni giornalistiche del F. sono state

accertate dagli ispettori della DPL di Forlì a tempo pieno ma che in ogni caso, la prestazione di lavoro part-time, in mancanza di una stipulazione scritta, impone il recupero contributivo pieno.

La complessità delle questioni e la obiettiva difficoltà, nella materia in esame, di riportare le fattispecie concrete a quelle legali, costituisce giusto motivo per compensare tra le parti metà delle spese del giudizio, condannando, in virtù della soccombenza, parte opponente al pagamento, in favore dell'INPGI, della restante metà, liquidata come da dispositivo.


P. Q. M.

- COME IN EPIGRAFE -

Così deciso in Roma il 13.10.2008

IL GIUDICE

- dr. Salvatore Cirignotta -



IL CANCELLIERE C2  
d.ssa Bernadina Molinese



Depositato in Cancelleria  
Roma, il 21. X. 2008



UFFICIO CANCELLERIA  
d.ssa Bernadina Molinese

